

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALVI, AGNELLI Arduino, DE GIUSEPPE
e ARFÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1988

Indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in
territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero

ONOREVOLI SENATORI. – Il problema degli indennizzi ai cittadini italiani che hanno perduto i loro beni nei territori già soggetti alla sovranità italiana o all'estero è stato affrontato in modo del tutto parziale.

Infatti, dall'indennizzo concesso in base alle leggi che regolano la materia è stato escluso l'avviamento per le attività commerciali, cespiti che non può essere ignorato perchè è parte integrante dell'attività stessa.

D'altra parte la nostra giurisprudenza ha riconosciuto questo diritto, prova ne siano le numerose sentenze emesse dal TAR della Regione Lazio, del Consiglio di Stato e della Magistratura ordinaria.

Il Ministero del tesoro, in conformità alle

sentenze di cui sopra, ha disposto l'invio allo STIMERFE (Stime Relazioni Finanziarie Estero) di queste pratiche per la valutazione dell'avviamento commerciale.

Per evitare che ci siano trattamenti difformi nella concessione degli indennizzi dei crediti di lavoro o di valuta per società nazionalizzate, il legislatore con la legge 5 aprile 1985, n. 135, ha ritenuto giusto concedere in via equitativa una rivalutazione sui beni nella misura dell'1,90 e riteniamo che il coefficiente di rivalutazione debba essere applicato anche ai crediti in generale al fine di definire in modo giusto ed equo un problema che si trascina da qualche decennio.

Al fine di consentire a tutti i cittadini italiani,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compresi quelli rientrati dall'ex Congo Belga che abbandonarono i beni a seguito dell'uccisione dei nostri aviatori, di ottenere parità di diritti nel riconoscimento degli indennizzi, abbiamo ritenuto doveroso predisporre un articolo, in tal senso, nell'allegato disegno di

legge, non riuscendo le commissioni ministeriali ad interpretare giustamente la legge n. 135, nella certezza che il nostro Parlamento l'approvi in tempi brevi, trattandosi della sanatoria di un diritto che non comporta alcuna variazione per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai cittadini italiani, agli enti e alle società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, di diritti e di interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi o impeditivi, che hanno diritto a percepire indennizzi ai sensi delle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135, viene riconosciuto il diritto all'indennizzo dell'avviamento commerciale delle attività di cui erano titolari nei Paesi di provenienza.

Art. 2.

1. I cittadini italiani di cui all'articolo 1 che vantano crediti di lavoro, di valuta o delle società nazionalizzate hanno diritto a un coefficiente di rivalutazione 1,90 come previsto per gli altri beni dal quarto comma dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, nel testo sostituito dall'articolo 4 della legge 5 aprile 1985, n. 135.

Art. 3.

1. La domanda per ottenere i benefici di cui all'articolo 1 deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o ai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sè e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

2. Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal comma 1 sono esonerati coloro che hanno presentato domanda di indennizzo o denuncia di danni ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la

materia anche se hanno ottenuto l'indennizzo totale o parziale dei loro beni.

Art. 4.

1. Ai cittadini italiani che hanno perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire, ex Congo Belga, negli anni sessanta a causa degli eventi bellici è riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi e con le modalità previste dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135.

Art. 5.

1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge si provvede facendo carico ai capitoli di spesa di cui all'articolo 12 della legge 5 aprile 1985, n. 135.